



Deliberazione n. 73 /2016/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nella Camera di consiglio del 25 marzo 2016
composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Cons. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE

COMUNE DI LORETO (AN)

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;
Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;
Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;
Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;
Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Loreto con nota prot. 2495 del 10 febbraio 2016 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 32 del successivo 15 febbraio 2016 ed assunta al protocollo (n. 1399) in pari data;
Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;
Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;
Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Loreto, con nota a firma del Sindaco p.t. ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla destinazione dei proventi afferenti



alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e, segnatamente, in ordine alla corretta finalizzazione degli stessi alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 208 e 142 comma 12 bis e ter del codice della strada.

Premesso in fatto

- che a decorrere dall'anno 2016 l'Ente attuerà sulla Strada Statale 16 Adriatica – arteria in concessione ANAS – controlli con modalità elettroniche mediante utilizzo di postazione fissa autorizzata, per quanto di rispettiva competenza, dalla Prefettura di Ancona e dall'ANAS;

Richiamati

- il disposto di cui all'art. 142 comma 12 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 a mente del quale *"I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (...) sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni (...), e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater"* prevedendosi, peraltro, che *"le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione"*;
- la previsione di cui al successivo comma 12-ter in forza del quale *"Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego ed al patto di stabilità"*.

il Comune istante chiede, partitamente,

- se, nel caso di specie, debba applicarsi – e con quali limiti e modalità – l'art. 208 ovvero l'art. 142, commi 12 bis e 12 ter del Codice della strada;
- se, laddove risulti applicabile l'art. 142, commi 12 bis e 12 ter del Codice della strada, i proventi contravvenzionali possano essere utilizzati dall'ente "per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";
- se, nell'ipotesi di risposta positiva, tra le spese relative al personale possano essere ricondotte, oltre alle spese di personale flessibile, anche le altre spese di personale, addetto alla vigilanza ed alla relativa sicurezza, di natura stabile (quali quelle a tempo indeterminato), stante anche la differente previsione rispetto a quella dell'art. 208, comma 5 bis (che prevede espressamente la possibilità di destinare le relative risorse in materia di personale esclusivamente per assunzioni stagionali a tempo determinato o per forme flessibili);

- se, nell'ipotesi di applicabilità della previsione di cui all'art. 142, commi 12 bis e 12 ter del Codice della strada, tra le spese ammissibili in materia di sicurezza e controllo stradale, possano rientrare anche quelle relative al controllo, cattura e ricovero dei cani e di altri animali (c.d. lotta al randagismo).

Lo stesso Ente istante prospetta, peraltro, il proprio avviso circa l'applicabilità al caso di specie della più generale disciplina tratteggiata dall'art. 208 del Codice della strada valorizzando, a sostegno, il chiaro disposto di cui al citato comma 12 e richiamando, altresì, le conformi interpretazioni rese dal Ministero Infrastrutture e Trasporti-IV Divisione con il parere n. 2144 reso in data 8 maggio 2013 in relazione all'esclusione dall'ambito di applicabilità del comma 12 bis del citato art. 142 del codice della strada della SS 16 Adriatica, in quanto arteria oggetto di concessione Anas, nonché dal servizio ANCIRISPONDE giusta note in data 23 luglio 2015 ed in data 15 ottobre 2015.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

- **In ordine alla ammissibilità ed alla ricevibilità della richiesta di parere:**

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione - conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 - per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune - Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.131/03) ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare - *ex lege* - della rappresentanza istituzionale.





Conclusioni difformi devono, tuttavia, trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva: a tal riguardo, nell'evidenziare come la questione all'esame del Collegio – siccome afferente alla corretta finalizzazione di risorse pubbliche – debba considerarsi riferibile alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse deliberazione SS.RR. 54/2010), si rileva, altresì, come il quesito appaia suscettivo di interferire con la funzione di controllo intestata a questa Sezione e, segnatamente, con le specifiche verifiche svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss legge 266/2005.

In tal senso ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per una rivisitazione della declaratoria di inammissibilità già resa con deliberazione n. 189/2015 in relazione alla richiesta di parere – i cui contenuti sono, peraltro, totalmente sovrapponibili a quella che ne occupa – formulata da altro Ente: di rilievo si appalesa in questa prospettiva l'esplicito riferimento alle note in data 23 luglio 2015 ed in data 15 ottobre 2015 con le quali il servizio Ancirisponde ha reso il proprio avviso in ordine ad una fattispecie concreta prospettata dal medesimo Ente d'anzì richiamato.

Ne consegue che il parere, ove reso, si risolverebbe, ancorché in via mediata, in una surrettizia valutazione della Sezione rispetto alla querelle tra l'amministrazione e l'organo di revisione economico-finanziaria compiutamente evidenziata nella citata deliberazione 189/2015.

In ogni caso ribadisce il Collegio come la giurisprudenza contabile si sia, in diverse occasioni, pronunciata sulla materia di cui trattasi e sulla corretta finalizzazione dei proventi rivenienti da sanzioni per violazione del codice della strada fissando principi che ben potranno orientare l'esercizio dei poteri discrezionali intestati all'Ente.

Di particolare significatività risultano, in particolare, le coordinate interpretative rese dalla Sezione regionale di controllo per il Molise (cfr. deliberazione n. 96/2014/PAR) – che il Collegio ritiene di condividere – laddove, tra l'altro, si evidenzia come le conclusioni cui la stessa Sezione perviene circa il carattere di specialità della disciplina recata dall'art. 142 commi 12 bis e 12 ter rispetto a quella di cui all'art. 208 del Codice della strada, non risulti contraddetta dal parere del Ministero dei Trasporti – di tenore analogo a quello invocato dal Comune istante – che, per il caso di strade in concessione, ha riguardo unicamente all'attribuzione del gettito, richiamando il mero comma 1 dell'art. 208, e non già alla finalizzazione dello stesso.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche dichiara l'inammissibilità della richiesta di parere. La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria del Comune di Loreto ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2016.

Il relatore

Valeria Franchi

Valeria Franchi

Il Presidente

Andrea Liberati

25 MAR. 2016

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dr. Carlo SERRA

